



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali
[LORO SEDI](#)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
del Sistema Nazionale di Istruzione
per il tramite degli Uffici scolastici regionali

OGGETTO: Trasmissione decreto ministeriale dell'11 novembre 2025, n. 218.

Si trasmette il decreto ministeriale dell'11 novembre 2025, n. 218, registrato dalla Corte dei Conti il 27/11/2025 al n. 2320 e concernente *“Le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento”* consultabile anche sul sito Web di questo Ministero al seguente link: <https://www.mim.gov.it/web/guest/normativa>

Il citato decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 5, co. 3, del d.l. 7 aprile 2025, n. 45 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che stabilisce che *“All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»”*”.

Il decreto in oggetto, come già precisato nella nota del 22 settembre 2025 n. 42781, che ad ogni buon conto si allega in copia, entra in vigore nel corrente anno scolastico 2025/2026 ed interviene esclusivamente sugli esami di idoneità della scuola secondaria di secondo grado introducendo, tra l'altro, il limite dell'esame di idoneità a non più di due anni di corso successivi a quello per cui lo studente è stato ammesso per scrutinio finale e il principio in base al quale, in tal caso, la commissione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Viale Trastevere n. 76/A – 00153 Roma – C.F. 80185250588 - Tel. 06/58493170

PEO: dgosv.ufficio4@istruzione.it PEC: dgosv@postacert.istruzione.it

sarà presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica per garantire maggior controllo.

Per quanto riguarda gli esami di idoneità del primo ciclo di istruzione, la normativa non introduce novità rispetto alle disposizioni vigenti, ma riproduce il contenuto del d.m. 5/2021- il quale, a sua volta, conferma quanto già previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62- e raccoglie in un'unica fonte le indicazioni precedentemente diffuse tramite circolari o applicate, per prassi consolidata, nelle scuole.

Conformemente a quanto previsto dal dettato normativo, il presente decreto disciplina le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento come indicato.

In particolare:

- all'articolo 2, rubricato “**Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione**”, vengono individuati i requisiti per l'accesso agli esami di idoneità nella scuola primaria e secondaria di primo grado ed indicate le tempistiche di svolgimento dell'esame di idoneità per gli alunni in istruzione parentale, per gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali e per gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero;

- all'articolo 3, rubricato “**Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento**”, vengono indicate le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione, la composizione della commissione incaricata per lo svolgimento degli esami di idoneità presso le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado e l'articolazione dei succitati esami;

- all'articolo 4, rubricato “**Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione**”, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5, co. 3, del citato d.l. n. 45 del 2025, che novella l'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene introdotto il nuovo limite per cui, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, non possono essere sostenuti gli esami di idoneità per più di due anni di corso successivi a quello per il quale il candidato ha conseguito l'ammissione per effetto dello scrutinio finale. Tale articolo, oltre a sancire il suddetto limite, individua, altresì, i requisiti di ammissione agli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado;

- all'articolo 5, rubricato “**Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni**”, viene indicata la composizione della commissione dell'esame di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado e, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5, co. 3, del citato d. l. n. 45 del 2025, che novella l'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene introdotta la novità che, nel caso in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione di esame sarà presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica al fine di garantire un maggiore controllo. Il presidente esterno viene nominato, dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, fra i dirigenti scolastici degli istituti vicini anche al fine di garantire l'assenza di oneri per l'amministrazione e rispettare la statuizione contenuta nella norma succitata in base alla quale per lo svolgimento di tale incarico non è prevista la corresponsione di alcun emolumento;

- all'articolo 6, rubricato “**Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Prove d'esame**”, vengono indicate le discipline oggetto dell'esame di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado,

la finalità dell'esame, la tipologia di prove e il punteggio minimo necessario per il superamento delle prove;

- all'articolo 7, rubricato “**Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza**” viene sancita l'applicazione delle misure di vigilanza previste dall'art. 192, comma 4, d.lgs. 297 del 1994 e, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di idoneità, viene stabilito che i presidenti delle commissioni, nel caso in cui si verificano violazioni delle disposizioni, dovranno trasmettere apposita relazione agli Uffici scolastici regionali affinché questi adottino le necessarie determinazioni;

- all'articolo 8, rubricato “**Entrata in vigore, efficacia, disapplicazioni e neutralità finanziaria**” viene sancita l'entrata in vigore del decreto ministeriale a partire dall'anno scolastico 2025/2026 con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 8 febbraio 2021 n. 5 concernente gli esami integrativi e di idoneità.

Si invitano codesti Uffici a dare massima diffusione della presente alle istituzioni scolastiche degli Ambiti territoriali di propria competenza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella TOZZA